

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO – PISA

LAVORI DI PSR 2014 – 2020 SOTTOMISURA 8.3

SISTEMAZIONE DI DISSESTO IDROGEOLOGICO DI VERSANTE

IN SPONDA DESTRA DEL SOLCO DEL CAVALLARO NEL COMUNE

DI VILLABASILICA

- CUP: CUP C56J15001670002- CIG: [REDACTED].

SCRITTURA PRIVATA

L'anno **2018 (duemiladiciotto)**, il giorno **[REDACTED]**
[REDACTED] del mese di

PREMESSO

- che con L.R. n. 79/2012, è stata rinnovata la normativa in materia di bonifica e difesa del suolo, abrogando la L.R. n. 34/1994;

- che per effetto della riforma in parola, il comprensorio di bonifica n. 14 di competenza del Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio si unisce al comprensorio n. 19 del Consorzio di Bonifica Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa ed al comprensorio n. 20 di competenza del Consorzio di Bonifica Vald'Era, dando luogo al nuovo comprensorio n. 4;

- che il comma 2 dell'art.7, della L.R. n. 79/2012, istituisce sul comprensorio n. 4, il Consorzio Basso Valdarno;

- che con Deliberazione dell'Assemblea Consortile

n.4 del 28/02/2014 è stato istituito il Consorzio 4

Basso Valdarno a partire dal 1 Marzo 2014;

- che ai sensi dell'art. 35, comma 1, della L.R.

n.79/2012 il Consorzio 4 Basso Valdarno è

subentrato in tutti i rapporti giuridici degli enti

soppressi a partire dal 01 Marzo 2014;

- che il Direttore che opera nell'ambito dell'Area

n..... è il Dott. Ing.;

- con Determina del Direttore Arean. [redacted] del

[redacted]/[redacted]/2018 è stato approvato il progetto esecutivo

dei "Lavori [redacted] di

[redacted]" per un

importo dei lavori pari a € 216269,05

(duecentosedicimiladuecentosessantasei/05)___ oltre

ad I.V.A. al 22% pari a € 50.316,65

(coinquantamilaquattrocentosessantasei/65) e oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 12.442,99

(dodicimilaquattrocentoquarantadue/99 per l'importo

complessivo di € 228.712,04

(duecentoventottomilasettecentododici/04);

- con la medesima Determina si è dato avvio al

procedimento di gara da aggiudicarsi con le

modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. b)/c),

del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura

negoziata, selezionando la miglior offerta, con il

criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del medesimo decreto, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi posto a base di gara in quanto trattasi di appalto a misura;

- esperita la gara in data _____ 2018 i suddetti lavori veniva proposta l'aggiudicazione alla Ditta "_____" con sede a _____ (____), come risulta dall'apposito Verbale di gara acquisito agli atti;

- che il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Appaltatore è stato verificato positivamente, e che a seguito di tutto ciò si è provveduto con Determina del Direttore Area n. n. ____ del ____/____/2017 ad approvare gli esiti di gara e ad aggiudicare i suddetti lavori alla Ditta "_____" che ha offerto un ribasso d'asta del ____% (____ virgola ____ per cento), determinante un importo contrattuale netto, relativo all'effettuazione dei lavori, di € ____.,____.,____., comprensivo degli oneri per la sicurezza pari oltre I.V.A. al 22% pari a € ____.,____.,____., per un totale di € ____.,____.,____.

TUTTO CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura privata si dà valore ad

ogni effetto di legge tra i sottoscritti:

• , (C.F.) nato a . (.....)
il....., domiciliato per la carica negli Uffici
di Via San Martino n. 60 del Consorzio 4 Basso
Valdarno, nel Comune di Pisa, il quale agisce
unicamente nella sua qualità di Direttore Tecnico
per l'Area n. del Consorzio 4 Basso Valdarno
(C.F. 02127580500) che egli rappresenta
limitatamente a questo atto in forza del Decreto
del Presidente n. del.....;

• , (C.F.:)
nato/nata a () il / /19 , il quale
interviene al presente atto in qualità di
Rappresentante Legale della Ditta
" " con sede in
 (), Via n. - (C.F. e
P.IVA:), giusto quanto attestato dal
certificato C.C.I.A.A.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del
presente atto.

2. La Stazione Appaltante, come sopra
rappresentata, in virtù degli atti in premessa
citati, concede all'Appaltatore, che come sopra

rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici).

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e da tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo, si farà riferimento ai seguenti codici:

- a) Codice identificativo gara (CIG): [REDACTED];
- b) Codice Unico di Progetto (CUP): **C56J15001670002.**

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo contrattuale dell'appalto ammonta a € [REDACTED], (diconsi euro [REDACTED] / [REDACTED]) di cui:

- a) € [REDACTED], per lavori "a misura";
- b) € [REDACTED], per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- c) € [REDACTED] per spese generali, utili e costo dei materiali lavori "in economia";

d) € __.____, __ per costo del personale, dei noli e dei trasporti lavori "in economia" (al netto di spese generali e utili).

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice dei Contratti e dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, per cui si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale depurati del ribasso contrattuale offerto dall'Appaltatore.

ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale di Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che la Ditta dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne

costituiscono in alcun modo riferimento negoziale:

a) il computo metrico e il computo metrico
estimativo.

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro
suddivisione per categorie omogenee di cui agli
artt. 4 e 5, comma 1, del Capitolato Speciale
d'Appalto; esse hanno efficacia ai soli fini della
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei
lavori di cui all'art. 106 del Codice dei
Contratti.

3. E' parte integrante del contratto l'Elenco dei
Prezzi Unitari del progetto ai quali è applicato il
ribasso contrattuale.

ART. 4 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA

DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2
del Capitolato Generale D'appalto approvato con
D.M. n. 145/2000, l'Appaltatore ha eletto speciale
domicilio invia.....n.....oppure in Pisa
via San Martino 60 presso la sede legale del Con-
sorzio 4 Basso Valdarno. Eventuali comunicazioni
saranno inviate all'indirizzo PEC
.....

2. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale
d'Appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori

personalmente deve conferire mandato con

rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del Codice

Civile, per atto pubblico e deposito presso la

Stazione Appaltante, a persona fornita d'idonei

requisiti tecnici e morali, per l'esercizio delle

attività necessarie per la esecuzione dei lavori a

norma del contratto. L'Appaltatore rimane

responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per

tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza

sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può

esigere il cambiamento immediato del rappresentante

dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

3. La direzione del cantiere è assunta dal

direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,

abilitato secondo le previsioni del Capitolato

Speciale di Appalto in rapporto alle

caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte

del Direttore Tecnico avviene mediante delega

conferita da tutte le imprese operanti nel

cantiere, con l'indicazione specifica delle

attribuzioni da esercitare dal delegato anche in

rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel

cantiere. L'Appaltatore, tramite il direttore di

cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 5 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed a tal fine, dichiara che, il conto corrente di cui al presente articolo è dedicato, e che le persone delegate ad operare sullo stesso sono: il Sig. [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) nato a [REDACTED] il [REDACTED]/[REDACTED]/19[REDACTED], e il Sig. [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED]/[REDACTED]/19[REDACTED].

2. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente

mediante bonifico bancario o postale sul conto

corrente dedicato di seguito indicato, specificando

sul bonifico il CIG ed il CUP relativi al presente

affidamento.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle

persone delegate ad operare sul conto corrente

dedicato utilizzato per il presente contratto deve

essere comunicata al Consorzio entro 7 (sette)

giorni. Entro tale termine devono essere comunicati

al Consorzio le generalità ed il codice fiscale dei

nuovi soggetti delegati ad operare sul conto

corrente.

4. Al pagamento sarà provveduto al raggiungimento

dell'importo dei lavori realizzati secondo le

modalità specificate dall'art. 26-27-29 del

Capitolato Speciale d'Appalto. Le rate verranno

corrisposte al netto delle ritenute previste per

legge che saranno liquidate dopo l'emissione dello

stato finale come previsto dall'art. 29-30 del

Capitolato Speciale.

5. I mandati di pagamento saranno emessi dalla

Tesoreria del Consorzio 4 Basso Valdarno.

6. L'avviso di avvenuta emissione degli ordinativi

di pagamento saranno inviati al seguente indirizzo:

Impresa "_____", con sede in Via

_____ n. _____ - _____ - _____ (____).

7.L'accredito sarà effettuato mediante bonifico su un conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT _____ acceso presso la Banca "_____", Agenzia di _____ (____), ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione Appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto stesso, secondo le modalità e con i limiti di cui alla Legge n. 136/2010, previa presentazione di relativa fattura. In ottemperanza al D.L. n. 148/2017 che dal 01.01.2018 ha esteso il meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) per il versamento dell'I.V.A. anche agli Enti pubblici economici tra i quali anche i Consorzi, la fattura fiscale emessa, oltre a riportare le normali indicazioni fiscali (imponibile, I.V.A.), dovrà essere integrata con la seguente esplicita annotazione "Operazione con scissione dei pagamenti D.L. n. 148 del 16.10.2017 convertito con L. n. 172 del 04.12.2017", in quanto l'operatore economico non è più tenuto al pagamento dell'imposta trattandosi ora di adempimento di pertinenza del

Consorzio che è tenuto a versare direttamente all'erario l'I.V.A. che gli è stata addebitata dall'operatore economico, pagando a quest'ultimo solo la quota imponibile.

ART. 6 - TERMINI PER L'INIZIO E

L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati non oltre i 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ART. 7 - PENALE PER I RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari allo 1% (euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale, corrispondente a € ____.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie

temporali intermedie fissate nell'apposito

programma dei lavori, in proporzione ai lavori non

ancora eseguiti. La misura complessiva della penale

non può superare il 10% dell'importo del contratto,

pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di

risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

ART. 8 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze

speciali che impediscono in via temporanea che i

lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che

non siano prevedibili al momento della stipulazione

del contratto, il direttore dei lavori può disporre

la sospensione dell'esecuzione del contratto,

compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un

suo legale rappresentante, il verbale di

sospensione, con l'indicazione delle ragioni che

hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché

dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere

la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele

adottate affinché alla ripresa le stesse possano

essere continuate ed ultimate senza eccessivi

oneri, della consistenza della forza lavoro e dei

mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento

della sospensione.

2. Se successivamente alla consegna dei lavori

insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il Responsabile del Procedimento dà avviso all'ANAC.

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del Codice dei Contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto

dall'art. 1382 del Codice Civile.

6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

ART. 9 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al Capitolato Speciale di Appalto e del Capitolato Generale d'Appalto, s'intendono a carico dell'Appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.

2. Sono a carico dell'Appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'art. 26 del presente contratto.

ART. 10 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto per ciascuna lavorazione.

3. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

ART. 11 - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti e non si applica l'art. 1664, primo periodo, del Codice Civile.

ART. 12 - VARIAZIONI DEL PROGETTO E

DEL CORRISPETTIVO

1. Il contratto di appalto può essere modificato

durante il periodo di validità senza far ricorso a

una nuova procedura di affidamento se rispettati i termini di cui all'art. 106, comma 1, del Codice dei Contratti.

2. Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del Codice dei Contratti e al 15 (quindici) per cento del valore iniziale del contratto.

3. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal R.U.P. all'Osservatorio di cui all'art. 213 del Codice dei Contratti, tramite le Sezioni regionali, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte della Stazione Appaltante, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 13 - ANTICIPAZIONE,

PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti, all'Appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 (venti) per cento, calcolato sul valore stimato dell'appalto, da

corrispondere entro 15 (quindici) giorni

dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione

dell'anticipazione è subordinata alla costituzione

di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di

importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso

di interesse legale applicato al periodo necessario

al recupero dell'anticipazione stessa secondo il

cronoprogramma dei lavori.

2. I successivi pagamenti in acconto avvengono per

stati di avanzamento, mediante emissione di

certificato di pagamento ogni volta che i lavori

eseguiti, al netto del ribasso d'asta

contrattuale, della ritenuta dello 0,50% di cui al

successivo comma 3 e dell'importo delle rate di

acconto precedenti, non sia inferiore a €

60.000,00 (euro sessantamila/00).

3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi

e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei

lavoratori, sull'importo netto progressivo dei

lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento

da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto

finale.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un

periodo superiore a 45(quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. In deroga al comma 2, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 2, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 10,00% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria

bancaria o assicurativa di natura accessoria e

deve essere effettuato entro 30 (trenta) giorni

dall'emissione del certificato di collaudo

provvisorio ovvero del certificato di regolare

esecuzione e non costituisce presunzione di

accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666,

comma 2, del Codice Civile.

7. L'importo della garanzia fideiussoria,

dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve

essere maggiorato del tasso di interesse legale

applicato per un biennio, con scadenza non

inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di

ultimazione dei lavori.

8. In ogni caso se il pagamento è superiore a

€ 10.000,00, esso è subordinato alla verifica che

il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di

versamento derivante dalla notifica cartelle

esattoriali, con le modalità di cui al D.M. n.

40/2008.

9. In ottemperanza all'art. 3 della Legge n.

136/2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi

all'intervento a favore dell'Appaltatore, dei

subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-

fornitori o comunque di soggetti che eseguono

lavori, forniscono beni o prestano servizi in

relazione all'intervento, devono avvenire mediante

bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che

sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo

alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui

all'art. 5, comma 7, del presente contratto;

b) ogni pagamento deve riportare i codici CIG e CUP

di cui all'art. 1, comma 3, del presente contratto;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni

di cui al predetto art. 3 della Legge n. 136/2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle

lettere a), b) e c) costituisce causa di

risoluzione del presente contratto alle condizioni

del Capitolato Speciale d'Appalto;

e) le suddette clausole devono essere

obbligatoriamente riportate nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate all'intervento di cui al presente

contratto; in assenza di tali clausole i predetti

contratti sono nulli senza necessità di

declaratoria.

ART. 14 - RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nella emissione dei

certificati di pagamento o dei titoli di spesa

relativi agli acconti e alla rata di saldo

rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti

nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano

all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e

moratori, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002.

2. Trascorsi i termini per l'emissione del

certificato di pagamento o del titolo di spesa, o

nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto

raggiunga il quarto dell'importo netto

contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai

sensi dell'art. 1460 del Codice Civile.

ART. 15 – COLLAUDO DEI LAVORI E REGOLARE

ESECUZIONE, GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione, da appro-

vare da parte della Stazione Appaltante, sarà emes-

so entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei

lavori/dall'emissione del medesimo, deve essere

confermato dal Responsabile del Procedimento. Tale

certificato assume carattere definitivo decorsi 2

(due) anni dalla sua emissione. Decorso tale termi-

ne, si intende tacitamente approvato ancorché l'at-

to formale di approvazione non sia intervenuto en-

tro 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termi-

ne.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice

Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 16 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice dei Contratti, le Stazioni Appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti;

b) con riferimento alle modificazioni di cui

all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del predetto Codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lett. a) e b);

c) l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice dei Contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice dei Contratti;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una

sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti.

2. Le Stazioni Appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto e gli artt. 108-109 del Codice dei Contratti.

ART. 17 - MODALITÀ

DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% (cinque per

cento) e il 15% (quindici per cento) dell'importo

contrattuale, il Responsabile del Procedimento,

valutata l'ammissibilità e la non manifesta

infondatezza delle riserve, promuove l'accordo

bonario per la risoluzione delle riserve iscritte

prima dell'approvazione del certificato di collaudo

provvisorio ovvero del certificato di regolare

esecuzione.

2. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la

Stazione Appaltante da ogni controversia (comprese

quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti

eventuali oneri che possono derivare da

contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi,

in ordine alla esecuzione dei lavori.

3. La definizione di tutte le controversie è

demandata al Giudice ordinario presso il luogo in

cui il contratto è stipulato.

ART. 18 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. l'Appaltatore:

a) dichiara di aver redatto il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del medesimo decreto;

b) dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto ai sensi dell'art.

100 del D.Lgs. 81/08;

OPPURE

b) ha depositato il Piano Sostitutivo di Sicurezza del cantiere specifico, redatto ai sensi dell'art.

100 del D.Lgs. 81/08;

c) ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e

di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento,

realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n.

81/2008 e s.m.i., nonchè le eventuali proposte

integrative;

d) si impegna ad aggiornare tempestivamente il

Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente

in funzione delle eventuali variazioni.

e) dichiara di rispettare gli obblighi di cui

all'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in

referimento alle lavorazioni concesse in

subappalto.

2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi

da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di riso-

luzione del contratto in suo danno.

3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni,

comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano

eseguite secondo il criterio «incident and injury

free».

4. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:

a) l'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

b) l'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

c) l'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

d) ai sensi dall'art. 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dell'art. 31 della Legge n. 98/2013, è stato acquisito da questa Stazione Appaltante, tramite il servizio "DURC On Line", il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data [REDACTED] numero protocollo INAIL/INPS [REDACTED] con scadenza validità al

[REDACTED].

ART. 19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. Si prende atto che in relazione all'Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli artt. 67 e 84, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

2. La Stazione Appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'Appaltatore in riferimento all'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.

ART. 20 - DISPOSIZIONI

IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

1. L'Appaltatore ha espressamente dichiarato in sede di gara, con apposita nota, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, così come previsto dalla misura n. 67 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 - 2019 approvato dal Consorzio con Delibera dell'Assemblea n. 7 del 13/04/2017.

2. L'Appaltatore altresì, ha espressamente dichiarato in sede di gara, con apposita nota, di aderire al Codice di comportamento del personale consortile approvato con Delibera dell'Assemblea n. 33 del 09/12/2015, come modificato con Delibera dell'Assemblea n. 5 dell'11/02/2016 e si impegna al rispetto delle norme in esso contenute, come previsto dall'art. 2 del suddetto Codice e dalla misura n. 67 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017 - 2019 approvato con Delibera dell'Assemblea n. 7 del 13/04/2017.

3. Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle dichiarazioni rese e sopra riportate rappresentano clausola di risoluzione espressa del presente contratto.

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E

SUBAPPALTO (EVENTUALE)

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

2. I lavori che l'Appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto, previa autorizzazione rilasciata ai sensi di quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.

50/2016.

3. Ai sensi dell'art. 105, comma 8, del Codice dei Contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

4. L'Affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

5. L'Affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno

dell'Appaltatore.

7. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'art.

21 della Legge n. 646/1982 e s.m.i.

8. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente

al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di

servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo

dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei

seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una

micro-impresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'Affidatario;

c) su richiesta del subappaltatore, se la natura

del contratto lo richiede.

9. L'Affidatario corrisponde i costi della

sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in

subappalto, alle imprese subappaltatrici senza

alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il

direttore dei lavori, il coordinatore della

sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla

verifica dell'effettiva applicazione della presente

disposizione.

ART. 22 - GARANZIA DEFINITIVA

E OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Nel rispetto dell'art. 103, comma 1, del Codice

dei Contratti, l'Appaltatore ha prestato apposita

garanzia definitiva mediante fideiussione numero

_____ in data ____/____/2018 rilasciata dalla

società _____ -_____. Agenzia _____

Cod. _____ di _____, per un importo pari al

____, ____% (_____ virgola _____ per cento)

dell'importo contrattuale. E' stata presentata

cauzione ridotta del 50% (cinquanta per cento) in

quanto l'impresa è in possesso di iscrizione SOA

per categoria e classifica superiore alla III e

pertanto la certificazione di qualità è integrata

nell'attestazione SOA.

2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata

secondo le modalità previste nel Capitolato

Speciale di Appalto e all'art. 103, comma 5, del

Codice dei Contratti.

3. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice dei

Contratti, l'Appaltatore è obbligato ad assumere la

responsabilità di danni a persone e cose causati

nell'esecuzione dei lavori.

4. L'Appaltatore, ai fini di cui al comma 3, ha

stipulato un'assicurazione mediante polizza numero

_____ in data ____/____/____ rilasciata dalla società

_____, Agenzia _____ Cod. _____

di _____, per un importo pari a € _____._____.

ART. 23 - CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del Codice dei Contratti e della Legge n. 52/1991 è ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici che, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.

ART. 24 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) gli Elaborati Grafici progettuali e gli altri atti del progetto esecutivo;
- c) l'Elenco dei Prezzi Unitari;
- d) i Piani di Sicurezza previsti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- e) il Cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- f) le polizze di garanzia di cui al precedente art. 22;
- g) il Capitolato Generale, approvato con D.M. n. 145/2000, per quanto non previsto nel Capitolato

Speciale d'Appalto.

2. I documenti elencati alle lettere a) e c) sono materialmente allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati alle lettere b), d), e), f) e g) pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione Appaltante presso i propri uffici di sede.

3. Fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente paragrafo, secondo periodo, i seguenti documenti:

h) Decreto del Presidente del Consorzio n. 46 del 30/06/2015 con oggetto: «Struttura operativa e tecnico amministrativa. Compiti e attribuzioni. Provvedimento di indirizzo. Approvazione».

i) la dichiarazione del Legale Rappresentante della Ditta " [REDACTED] " relativa all'assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria (ex Legge n. 136/2010).

l) copia del modello F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo in maniera virtuale presso l'Agenzia delle Entrate.

ART. 25 - RICHIAMO

ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal

presente contratto si fa riferimento alle norme

contenute nel Codice dei Contratti e nel D.P.R. n.

207/2010 e s.m.i., per gli articoli in vigore e a

tutte le altre disposizioni vigenti in materia.

2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto

alle sanzioni di interdizione della capacità a con-

trattare con la pubblica amministrazione, né

all'interruzione dell'attività, anche temporanea,

ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001

e di non essere nelle condizioni di divieto a con-

trattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del

D.Lgs. n. 165/2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del

contratto in seguito ad annullamento

giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva,

trovano applicazione gli artt. 121, 122, 123 e 124

dell'all. 1 al D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del

processo amministrativo".

4. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque

ricorrano nel presente contratto, si intendono

fatti al certificato di regolare esecuzione di cui

all'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

ART. 26 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE,

TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese

del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

2. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico della Stazione Appaltante.

3. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto verrà assoggettato all'imposta di registro in caso d'uso, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131 del 24/04/1986 ed in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 dello stesso D.P.R., trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

4. Il presente contratto e i relativi allegati elencati all'art. 24, lett. a) e c) sono soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine nella misura dell'imposta ordinaria, ovvero di una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate (cento righe). L'imposta è stata corrisposta dalla Ditta " [REDACTED]

_____” in maniera virtuale,
tramite versamento all’Agenzia delle Entrate a
mezzo Modello F23 in data antecedente alla stipula
del presente atto, come si evince dalla ricevuta
dell’avvenuto pagamento depositata agli atti di
questa Stazione Appaltante.

5. Il presente contratto viene stipulato ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016
mediante scrittura privata, in modalità
elettronica, secondo le disposizioni di cui
all’art. 6, comma 4, D.L. n. 179/2012 convertito
con Legge n. 221/2012.

ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore dà atto di aver preso visione
dell'informativa di cui all'art. 13, del D.Lgs. n.
196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" per l'utenza esterna, resa disponibile
da questa Stazione Appaltante tra la documentazione
di gara.

2. La Stazione Appaltante informa l'Appaltatore che
il titolare del trattamento è il Consorzio 4 Basso
Valdarno (C.F.: 02127580500) con sede legale ed
amministrativa in Pisa, Via San Martino, 60 e che,
relativamente agli adempimenti inerenti al
contratto, il Responsabile del trattamento è il

Direttore Generale F.F.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto in
unico originale, su fogli uso bollo, che le parti
dichiarano conforme alla loro volontà, approvano e
sottoscrivono.

Il Direttore Area ...

L'Appaltatore

.....